

1. CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE

PARTE I - CONDIZIONI TECNICHE E COMMERCIALI

A - Principi fondamentali e standards del Servizio

I principi fondamentali del Servizio sono sintetizzati nella "Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 27.01.1994" e dettagliatamente specificati nella "Carta dei Servizi". L'acqua fornita al punto di consegna dell'utente risponde almeno ai parametri di qualità del D.Lgs 31/2001. Condizioni, prescrizioni, manutenzioni, divieti, ispezioni, verifiche, sospensioni e responsabilità, di carattere tecnico e di fornitura, impegnative per il CAFC, sono specificate nella "Carta dei Servizi".

B - Condizioni per la somministrazione di acqua ai Clienti

1. La concessione dell'acqua potabile sarà fatta di regola al titolare, o suo rappresentante, di un diritto reale o di godimento sullo stabile, con la stipula del Contratto di Somministrazione. Saranno a carico del Cliente un diritto fisso e gli eventuali bolli, spese di registrazione, imposte, tasse, contributi o canoni erariali, provinciali e comunali o di altri Enti, tanto sulle scritture che sulle forniture di acqua e/o sulle apparecchiature. Prima della stipula della scrittura il Cliente dovrà presentare la documentazione richiesta e pagare il costo dell'allacciamento preventivato. Nel Contratto di Somministrazione dovranno essere definiti: ubicazione dell'utenza, recapito per l'inoltro di fatture e comunicazioni, unità finali servite con usi previsti, consumi minimi giornalieri contrattualmente impegnati, se previsti; saranno inoltre specificate tariffe, quote fisse e canoni in vigore al momento della stipula. Di norma la fruizione dovrà interessare un singolo uso. Potranno comunque essere gestite utenze promiscue. Si applicheranno le condizioni stabilite dalla Carta dei Servizi.

2. Il Cliente può richiedere la modifica dell'uso contrattualmente previsto, o la modifica dell'eventuale minimo impegnato, in qualsiasi momento. Tali richieste dovranno essere accompagnate dalla lettura del contatore eseguita dal Cliente. Potrà anche essere richiesta al CAFC, che la eseguirà entro 15 gg dalla richiesta con oneri a carico del richiedente. Le modifiche decorreranno dalla data della lettura eseguita. L'eventuale addebito risultante dal ricalcolo dei minimi giornalieri anticipati, se previsti, sarà conguagliato sulla prima fatturazione successiva. Le richieste di modifica in diminuzione dei minimi giornalieri impegnati dei Clienti decorreranno dal 01 gennaio successivo. Il Cliente non può destinare l'acqua ad uso diverso da quello per il quale è stata richiesta, ed è fatto obbligo allo stesso di comunicare eventuali variazioni. Qualora sia accertato che la fornitura non corrisponda all'uso contrattualmente previsto, il CAFC provvederà d'ufficio alla variazione addebitando al Cliente il ricalcolo del pregresso e le penalità previste.

3. Nel caso di presa esistente il nuovo Cliente potrà sottoscrivere una voltura del contratto di fornitura in essere, la cui decorrenza sarà concomitante con la data della lettura di subentro. I consumi maturati dall'ultima lettura fino alla lettura di subentro saranno addebitati al cedente. Per tale necessità il subentrante dovrà produrre lettura di subentro concordata col cedente. In mancanza dell'effettuazione della lettura di subentro la stessa sarà eseguita direttamente dal CAFC entro 15 gg dalla richiesta, con oneri di lettura a carico del subentrante. Nel caso di insoluti relativi all'utenza cessante, il subentro determinerà l'immediata attivazione delle procedure di recupero coattivo del credito, con l'addebito degli ulteriori oneri al riguardo previsti. In ogni caso, il subentro sarà accordato dal CAFC fatti salvi i diritti di terzi.

4. La scrittura ha la durata normale a tutto il 31 dicembre dell'anno di stipula, con rinnovo tacito di anno in anno in mancanza di recesso scritto di una delle parti. Nel caso di disdetta inoltrata dal Cliente, il CAFC si obbliga all'interruzione della fornitura entro 15 gg dalla data di cessazione richiesta, con conseguente produzione della fatturazione di chiusura. E' facoltà del Cliente richiedere l'interruzione immediata della fornitura, da eseguirsi da parte del CAFC su indicazioni del Cliente, entro 5 giorni dalla richiesta, con oneri a carico del Cliente. Nel caso di disdetta comunicata dal Cliente locatario, questi dovrà darne comunicazione alla proprietà sollevando il CAFC da ogni responsabilità in caso di sospensione del servizio. Nel caso di disdetta inoltrata dal CAFC, con obbligo di motivazione, la stessa avrà valore dopo 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Cliente.

5. Nei casi previsti il Cliente dovrà versare, a titolo di deposito cauzionale, una somma pari al quantitativo minimo giornaliero contrattualmente impegnato calcolato su base annua, rapportato sia ai m.c. impegnati che alle tariffe previste. Tale deposito verrà automaticamente aggiornato con il modificarsi delle tariffe limitatamente alle variazioni superiori al 20%. Per le utenze senza minimi impegnati, ove previsto sarà dovuto un deposito cauzionale fisso. Il rimborso del deposito verrà maggiorato degli interessi previsti a far data dalla cessazione del rapporto.

6. Il CAFC sarà responsabile e dovrà provvedere alla posa, messa in esercizio e manutenzione del contatore, secondo le condizioni previste dalla Carta dei Servizi, con divieto per il Cliente di effettuare manovre, manutenzioni e riparazioni, di esclusiva competenza del CAFC. Il punto di consegna si identificherà con il giunto dielettrico a valle del contatore. Il pozzetto sarà collocato di norma su suolo privato, o su suolo pubblico al limite della proprietà privata. La data di ultimazione delle opere di competenza del CAFC sarà la data di messa in esercizio dell'allacciamento, e da tale data il contratto di somministrazione sottoscritto andrà a produrre i suoi effetti. Senza autorizzazione del CAFC il Cliente non potrà collegare la presa a stabili o locali diversi da quelli per cui la presa è stata concessa. Il CAFC si riserva la facoltà di sostituire il contatore se inadeguato al consumo misurato.

7. La misurazione dei volumi prelevati dal Cliente si effettua prima del punto di consegna mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dal DPR 854/82. Il CAFC invierà i propri addetti o terzi appaltatori, muniti di tesserino di riconoscimento, a verificare e leggere i contatori per rilevare il consumo da addebitare, determinato dalla differenza tra l'ultima lettura e la lettura precedente, espresso in m.c. In ogni caso saranno effettuate almeno tre letture all'anno, eventualmente sostituite da cartoline di autolettura, qualora sia precluso l'accesso. Nel caso sarà cura del Cliente effettuare la lettura e rinviare la cartolina compilata, consentendo al CAFC la rilevazione di eventuali consumi anomali. Nel caso di errato o mancato funzionamento del contatore il CAFC procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base agli elementi tecnici ed amministrativi disponibili.

8. Il Cliente sarà responsabile delle apparecchiature installate di proprietà del CAFC, e dovrà prendere le precauzioni idonee, secondo l'ordinaria diligenza, a prevenire manomissioni, guasti o alterazioni. Dovrà consentire il libero accesso ai locali ove sono installati i contatori, ed evitare l'apertura non giustificata di idranti e bocche antincendio, nel caso di alimentazione da presa priva di contatore unicamente a ciò destinata. Il Cliente avrà il diritto di richiedere al CAFC la verifica della funzionalità del contatore, da eseguirsi direttamente dal CAFC o, qualora richiesto, presso un laboratorio di prova autorizzato. Il costo della verifica è a carico del Cliente se l'errore di misura, a deflusso e pressione normale, rientra nelle tolleranze previste dal DPR 854/82; a carico del CAFC nel caso contrario, il quale detrairà al Cliente la parte di maggior consumo relativo alla percentuale di errore eccedente la tolleranza prevista alla portata media del periodo interessato.

9. Il CAFC sospenderà la fornitura di acqua nel caso di dolo o colpa grave del Cliente, fermo restando il diritto del CAFC ad indennizzi per danni, spese e penalità, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale. La sospensione è preceduta da una comunicazione nella quale si contestano i comportamenti pregiudizievoli, attivi od omissivi, con invito alla cessazione degli stessi e alla rimozione delle conseguenze negative; in caso di mancato adeguamento entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, il CAFC provvederà entro i 5 giorni successivi all'interruzione della fornitura. Il Cliente, entro lo stesso termine di cui sopra e provocandone l'interruzione, ha facoltà di rispondere sollevando eccezioni precise e sostanziali; nel caso queste ultime vengano rigettate, si applica la procedura descritta e i termini decorrono dalla nuova comunicazione del CAFC.

PARTE II - CONDIZIONI FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE

Il CAFC provvederà alla lettura dei contatori ed alla fatturazione del consumo rilevato calcolato su base giornaliera, riferito al periodo decorrente dall'ultima lettura effettuata. Verrà fatturato l'intero consumo, secondo le condizioni previste, nel caso di contratti senza minimi impegnati, o il prelievo superiore al quantitativo in abbonamento, se previsto, nonché la quota fissa ed ogni altro onere derivante dal servizio o disciplinato dalle norme contrattuali. Qualora previsto un quantitativo minimo giornaliero impegnato, dovuto indipendentemente dalle quantità consumate, il CAFC fatturerà al Cliente in via anticipata il m.i. su base annua assieme alla quota fissa ed ogni altro onere derivante dal servizio o disciplinato dalle norme contrattuali. Il CAFC produrrà la fatturazione dei consumi rilevati di norma entro 20 gg dall'effettuazione delle letture. Il pagamento delle fatture dovrà essere eseguito dal Cliente entro le scadenze e secondo le modalità indicate sulle stesse.

In caso di ritardato pagamento il Cliente dovrà pagare gli interessi moratori, calcolati ad un saggio pari al tasso legale aumentato di tre punti percentuali, le spese di sollecito, nonché le spese di interruzione e di ripristino del servizio, avendo il CAFC la facoltà di sospendere l'erogazione dopo un preavviso di almeno venti giorni, fermi restando gli obblighi contrattuali del Cliente. Qualora la situazione di morosità perduri oltre i 20 gg dalla scadenza della bolletta il CAFC produrrà sollecito di pagamento, con oneri a carico del Cliente moroso da addebitarsi sulla fattura successiva. Qualora la situazione di morosità persista oltre 40 gg dalla scadenza della bolletta il CAFC produrrà ulteriore sollecito con raccomandata di messa in mora e preavviso di sospensione della fornitura, con oneri a carico del Cliente da addebitarsi sulla fattura successiva. Trascorsi 60 giorni dalla scadenza della bolletta senza che il Cliente abbia fatto pervenire agli uffici attestazione di avvenuto pagamento nelle forme richieste, il CAFC effettuerà l'accesso all'utenza per la sospensione della fornitura, con oneri a carico del Cliente; quest'ultimo potrà evitare la sospensione della fornitura unicamente con il pagamento di tutti i sospesi. Qualora effettuata la sospensione, l'erogazione è ripristinata, nel caso di pagamento, entro i 2 giorni lavorativi successivi, sempre che sia consentito l'accesso al vano contatore. Nel caso di sospensione dell'erogazione, persistendo il ritardo nell'adempimento per un periodo di 10 giorni, il contratto è risolto di diritto, e il CAFC darà corso alle procedure legali per il recupero del credito, con tutte le spese a carico del Cliente insolvente.

Il Cliente, entro i termini di cui sopra e provocandone l'interruzione, ha facoltà di rispondere sollevando eccezioni precise e sostanziali; nel caso queste ultime vengano rigettate, si applica la procedura sopra descritta. Sarà onere del Cliente comunicare l'eventuale modifica del recapito della corrispondenza stabilito in contratto. I termini di cui sopra restano comunque confermati anche nel caso di mancati recapiti postali o diretti.

Il CAFC subordinerà la fornitura, nel caso di Clienti già inadempienti che richiedano nuovi allacciamenti, al pagamento di quanto loro dovuto.

2. VARIAZIONI CONTRATTUALI

Il CAFC S.p.A. si riserva la facoltà di modificare condizioni ed oneri connessi alla gestione contrattuale, nonché le tariffe in vigore, nei limiti imposti dalle leggi e dai provvedimenti di settore.

3. DOMICILIO

Ai fini delle obbligazioni nascenti dal presente contratto il somministrato elegge domicilio presso il CAFC S.p.A., via Duchi d'Aosta 2 - 33100 Udine.